



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

(Provincia di Benevento)

PIANI ESECUTIVI DEL PUT

Relazione Generale

SOMMARIO

I.	<u>INTRODUZIONE</u>	3
II.	<u>OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE</u>	5
II.I.	INTERVENTI SULLE STRADE E NEGLI INCROCI	5
II.II.	INTERVENTI NELLE STP E LORO DISCIPLINA FINALE	7
III.	<u>SOSTA IN ZTL</u>	13
III.I.	ZTL-I	13
III.II.	ZTL-II	15
IV.	<u>AUTORIZZAZIONI PER LA SOSTA</u>	20
IV.I.	LA SOSTA A PAGAMENTO	20
IV.II.	CONTRASSEGNI PER LA SOSTA	24
IV.III.	REGOLE PER LE AUTORIZZAZIONI IN STP	25
IV.IV.	REGOLE PER LE AUTORIZZAZIONI IN ZTL-I	26
IV.V.	REGOLE PER LE AUTORIZZAZIONI IN ZTL-II	27
V.	<u>SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA</u>	28

I. INTRODUZIONE

La presente relazione integra in maniera sintetica quanto è stato presentato nel piano del traffico e nelle tavole dei piani esecutivi.

Gli aspetti basilari da definire riguardano principalmente la sosta nell'ambito delle zone di restrizione al traffico e la sua regolamentazione a pagamento.

Gli obiettivi fondamentali del presente piano insieme con quelli esposti al punto I della relazione generale sul PUT sono:

- ① Classificazione funzionale delle strade.
- ② Regolamento Viario del Comune di San Bartolomeo in Galdo.
- ③ Adeguamento della maglia di rete principale
- ④ Privilegiare la rete principale urbana nelle funzioni di scambio e attraversamento.
- ⑤ Definizione delle zone a traffico limitato.
- ⑥ Organizzazione della sosta nelle zone di maggiore traffico.
- ⑦ Ricerca di aree di stazionamento nella rete primaria urbana e locale.

Il Regolamento Viario istituisce all'articolo 1 un settore dell'Ufficio Tecnico Comunale che avrà competenza in materia di traffico. Questa sezione, denominata "Ufficio del Traffico", si occuperà dei compiti organizzativi per l'esecuzione del presente piano. Ad esso va associata la collaborazione di altri Uffici competenti nella materia oggetto del Piano Generale del Traffico.

L'organizzazione di tale ufficio tecnico è ispirata a quanto stabilito al punto 6 (e Allegato) delle Direttive Ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico.

L'esecuzione degli interventi previsti nel seguente piano deve avvenire contemporaneamente per quanto concerne l'istituzione del nuovo senso circolatorio, delle sistemazioni dei parcheggi esistenti, dell'introduzione delle ZTL.

La STP 1, STP 2 e STP 3 (si veda punto II. Il Allegato A) verrà introdotta quando saranno organizzate le strade di ausilio alla sosta S1, S2, S3, S4, S5 e il parcheggio P6.

Nella fase iniziale di adozione si programmerà un campagna informativa e un periodo sperimentale degli interventi attuati. La programmazione di dettaglio verrà realizzata dall'Ufficio del Traffico che meglio può gestire le risorse disponibili, avendo sempre cura di rispettare quanto sopra previsto.

II. OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE

Riguarda gli obiettivi ①, ③ e ④ affrontati ai punti III e IV della relazione generale PUT. Quanto esposto è trattato graficamente alla TAVOLA 5, TAVOLA 6, TAVOLA 12, TAVOLA 13.

Prima di realizzare il nuovo senso circolatorio per questa strada è opportuno sistemare, ad esclusione degli interventi infrastrutturali, la sosta e gli incroci.

Lo schema di circolazione di progetto è stato pensato per essere attuato contemporaneamente alle ZTL e alle STP.

II.I. INTERVENTI SULLE STRADE E NEGLI INCROCI

Ottimizzare la rete stradale implica un intervento generale sulle strade della rete principale urbana e particolare sulle reti costituite dalla STP e le intersezioni ivi presenti. Occorre sistemare, dove è necessario, la sede stradale per garantire il più possibile gli standard espressi nel Regolamento Viario di questo Comune (parte integrante del presente Piano Generale del Traffico Urbano).

Sarà quindi compito nell'ordinaria manutenzione delle strade eliminare gli eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata, sanare la pavimentazione e delimitare opportunamente attraverso le strisce longitudinali la carreggiata stessa che dovranno avere dimensioni non inferiori alla classe d'appartenenza.

Gli incroci della rete principale urbana vanno periodicamente ispezionati e occorre per essi, poiché tale aspetto è generalmente carente, ripassare le strisce longitudinali e quelle trasversali dei segnali di stop e dare precedenza. Inoltre è opportuno rivedere la segnaletica verticale nel rispetto della posizione prescritta dal D.P.R. 16-12-1992 n.495 (Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada).

Nel Comune di San Bartolomeo in Galdo sono presenti unicamente intersezioni a raso e non sono previsti incroci a livelli sfalsati o semaforizzati.

Le intersezioni sulle quali si è ritenuto opportuno un intervento di progettazione particolareggiato, è quello a livello tra SS369 con Via Torre e quella sempre tra SS369 (Variante alla strada statale) e Via Padre Pio (Via delle Puglie). Nella Tavola 13 si forniscono indicazioni e informazioni dettagliate sulla realizzazione degli incroci. Si noti che l'intervento spinge nell'attuazione di un numero ridotto e non accentrato di punti di conflitto (per le definizioni si veda il Regolamento Viario). Oltre ad essere esempio di come si debba intervenire nell'ordinaria manutenzione del tracciamento delle strisce longitudinali e trasversali di cui sopra, fornisce indicazioni sul rispetto delle principali norme relative alle intersezioni. L'intervento in queste intersezioni avviene fornendo una canalizzazione attraverso isole di traffico a raso che permetta una visibilità ottimale. Le isole di traffico devono essere obbligatoriamente a raso giacché nei due incroci possono occasionalmente esserci manovre di veicoli che invadono l'area dell'isola di traffico. Questa eventualità può accadere, ad esempio, quando si vuole raggiungere la strada che porta al Cimitero Comunale (la quale, seppur chiusa al traffico veicolare, è evidentemente usata per servizio). Gli aspetti normativi per l'esecuzione sono evidenziati nella Tavola 13.

Lo stato circolatorio programmato, visibile nella Tavola 5, introduce nuovi sensi unici di marcia che devono essere realizzati attraverso la segnaletica di cui all'art. 135¹ del D.P.R. 16-12-1992 n.495 Fig. II-348 e Fig. II-349.

I nuovi sensi unici su cui intervenire sono:

Via Costa, nella parte che va da Via Torre alla II Traversa Costa,

¹ Comma 24: il segnale SENSO UNICO PARALLELO (Fig. II.348) deve essere usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada intersecata la circolazione è regolata a senso unico, precisandone nel contempo il senso. È installato parallelamente all'asse stradale ed è opportuno che sia combinato con il segnale NOME STRADA assumendone identiche dimensioni. Se l'intersezione è semaforizzata i due segnali possono essere applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se il segnale del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni normali di 25x100 cm.

Comma 25: il segnale SENSO UNICO FRONTALE (Fig. II.349) è installato normalmente all'asse della carreggiata e può integrare l'indicazione del segnale di cui al comma 24. Il segnale indica che la strada è a senso unico e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.

Il Traversa Costa,
Via Orto della Terra,
Il Traversa Fortore
Via Circumvallazione
Rampa Garibaldi, nella parte che va dalla Variante alla SS36
Via Calvario
Via Serra Rossa
Via dei Trigli, nella parte finale che s'innesta con la SS369 (Via Padre Pio)
Collegamento SS369 (Via Padre Pio) con Via Dei Trigli e Via Nino Bixio.

Queste ultime strade sono state pensate a senso unico per traslare la svolta a sinistra (provenienza sud) dalla penultima strada dell'elenco all'ultima e per creare un flusso monodirezionali dalla zona degli insediamenti produttivi (fine Via dei Trigli) alla direzione Benevento

II.II. INTERVENTI NELLE STP E LORO DISCIPLINA FINALE

L'istituzione delle strade a componenti di traffico privilegiate ha il solo scopo di preservare una parte della rete urbana principale spesso avulsa da problemi di intralcio e di congestione, in particolare la disciplina delle STP va considerata restrittiva nella ZONA A, nella quale il problema è maggiormente sentito.

L'intero concetto istitutivo delle STP è legato al rispetto rigoroso delle norme di comportamento sancite dal Codice della Strada e all'adottare una politica di repressione delle infrazioni che imponga, là dove l'informazione ha fallito, il raggiungimento degli obiettivi ③ e ④. Quindi sarà compito della Polizia Municipale organizzarsi affinché nella ZONA A e nelle ore o nei periodi critici si possa consentire un utilizzo dei rami efficiente e adeguato alla classe individuata.

Le STP sono indicate nella Tavola 6.

Per la ZONA A prendiamo in considerazione l'asse Via Torre – Via Pasquale Circelli, indicandola come **STP 1**, e la Variante alla SS369 denominata da ora in poi **STP 2**. Nella ZONA B tra le rimanenti STP interessa definire l'asse da Via Padre Pio che prosegue lungo la SS369 fino a Via Cavour (STP anch'essa) col nome **STP 3**.

In Allegato A sono indicate su mappa le tre strade in questione.

Nelle strade a componenti di traffico privilegiate (STP) sono ammessi:

tutti i movimenti di ogni tipo di veicolo

s: sosta di autoveicoli privati se in possesso di specifica autorizzazione;

sr: sosta di veicoli intestati a residenti aventi specifica autorizzazione;

sl: sosta temporanea carico-scarico di veicoli commerciali "leggeri";

vm: sosta e movimenti di veicoli a due ruote;

sah: sosta e movimento di veicoli con contrassegno per persone invalide.

Quindi riassumendo è ammesso il movimento di tutti i veicoli ma permessa la sosta solo d'alcune componenti in possesso di permesso e questo in periodi determinati della giornata.

DISCIPLINA SOSTA IN STP 1 asse Via Torre – Via Pasquale Circelli	
COMPONENTI AMMESSE	DESCRIZIONE
MOVIMENTI DI TUTTI I VEICOLI	il transito nelle STP è libero
SOSTA DI VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI	i residenti possono sostare nel rispetto del C.d.S. purché autorizzati
SOSTA TEMPORANEA CARICO-SCARICO DI VEICOLI COMMERCIALI "LEGGERI"	ammessa nel rispetto del C.d.S. purché non provochi intralcio alla circolazione
SOSTA VEICOLI A DUE RUOTE	nel rispetto del C.d.S.
SOSTA DI VEICOLI AUTORIZZATI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE	se in possesso del contrassegno personale e nel rispetto del C.d.S.
SOSTA DI VEICOLI NON APPARTENENTI ALLE PRECEDENTI COMPONENTI	nel rispetto del C.d.S. e se autorizzati
Le limitazioni alla sosta s'intendono valide dalla ore 8 alle ore 20. In particolari periodi dell'anno, festività ecc., è possibile estendere il divieto nelle ore notturne e a porzioni dell'asse.	

L'autorizzazione alla sosta è regolata al punto IV.III .

Per residente in una strada denominata STP s'intende la persona che ha residenza anagrafica in una via che è tra quelle incluse alla Tavola 6.

DISCIPLINA SOSTA IN STP 2	
Variante alla SS369	
COMPONENTI AMMESSE	DESCRIZIONE
MOVIMENTI DI TUTTI I VEICOLI	il transito nelle STP è libero
SOSTA DI VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI	i residenti possono sostare nel rispetto del C.d.S. purché autorizzati
SOSTA TEMPORANEA CARICO-SCARICO DI VEICOLI COMMERCIALI "LEGGERI"	ammessa purché non provochi intralcio alla circolazione e nel rispetto del C.d.S.
SOSTA VEICOLI A DUE RUOTE	nel rispetto del C.d.S.
SOSTA DI VEICOLI AUTORIZZATI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE	se in possesso del contrassegno personale e nel rispetto del C.d.S.
SOSTA DI VEICOLI NON APPARTENENTI ALLE PRECEDENTI COMPONENTI	nel rispetto del C.d.S. e se autorizzati
Le limitazioni alla sosta s'intendono valide permanentemente.	

La realizzazione della sosta regolamentata secondo quanto previsto è realizzata installando all'inizio della strada, e opportunamente ripetendolo secondo l'Art. 104²

² **Art. 104** D.P.R. 16-12-1992 n.495. **Disposizioni generali sui segnali di prescrizione** (art. 39 C.d.S.)

1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in: a) SEGNALI DI PRECEDENZA; b) SEGNALI DI DIVIETO; c) SEGNALI DI OBBLIGO.

2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.

3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.

4. I segnali di prescrizione possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.

5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.

del D.P.R. 16-12-1992 n.495, un segnale di sosta consentita alle categorie ammesse dalla STP secondo la Fig. II-79/c Art. 120 del D.P.R. 16-12-1992 n.495.

DISCIPLINA SOSTA IN STP 3	
tronco Via Padre Pio	
COMPONENTI AMMESSE	DESCRIZIONE
MOVIMENTI DI TUTTI I VEICOLI	il transito nelle STP è libero
SOSTA DI VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI	i residenti possono sostare nel rispetto del C.d.S. purché autorizzati
SOSTA TEMPORANEA CARICO-SCARICO DI VEICOLI COMMERCIALI "LEGGERI"	ammessa purché non provochi intralcio alla circolazione e nel rispetto del C.d.S.
SOSTA VEICOLI A DUE RUOTE	nel rispetto del C.d.S.
SOSTA DI VEICOLI AUTORIZZATI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE	se in possesso del contrassegno personale e nel rispetto del C.d.S.
SOSTA DI VEICOLI NON APPARTENENTI ALLE PRECEDENTI COMPONENTI	nel rispetto del C.d.S. e se autorizzati
<p>Le limitazioni alla sosta s'intendono valide dalla ore 8 alle ore 20.</p> <p>In particolari periodi dell'anno, festività ecc., è possibile estendere, il divieto nelle ore notturne e a porzioni del tronco.</p>	

DISCIPLINA SOSTA NELLE RESTANTI STP	
COMPONENTI AMMESSE	DESCRIZIONE
MOVIMENTI DI TUTTI I VEICOLI	il transito nelle STP è libero
SOSTA DI VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI	I residenti possono sostare nel rispetto del C.d.S.

6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola eccetto. -----Articolo così modificato dall'art. 69 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

SOSTA TEMPORANEA CARICO-SCARICO DI VEICOLI COMMERCIALI "LEGGERI"	ammessa purché non provochi intralcio alla circolazione e nel rispetto del C.d.S.
SOSTA VEICOLI A DUE RUOTE	---
SOSTA DI VEICOLI AUTORIZZATI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE	se in possesso del contrassegno personale e nel rispetto del C.d.S.
SOSTA DI VEICOLI NON APPARTENENTI ALLE PRECEDENTI COMPONENTI	nel rispetto del C.d.S.
Non ci sono componenti specifiche limitate nella sosta, resta inalterato il rispetto delle norme dettate dal C.d.S. onde evitare intralcio al deflusso circolatorio	

Il cartello va integrato con l'iscrizione nella parte inferiore della categoria esclusa dal divieto secondo il modello II.4 dell'Art. 83³ del D.P.R. 16-12-1992 n.495.

Il pannello risulta identico quello in Fig. II-79/c Art. 120 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. con l'iscrizione "**VEICOLI AUTORIZZATI**". In questo modo il cittadino, che

³ Art. 83 D.P.R. 16-12-1992 n.495. **Pannelli integrativi** (art. 39 C.d.S.)

1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi: a) per definire la validità nello spazio del segnale; b) per precisare il significato del segnale; c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.

2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.

3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: modello II.1 - per le distanze; modello II.2 - per le estese; modello II.3 - per indicare periodi di tempo; modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni; modello II.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la fine; modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni; modello II.7 - per indicare l'andamento della strada principale.

7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola "eccetto" (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali.

12. Nei pannelli integrativi è vietato l'uso di iscrizioni quando è previsto un simbolo specifico. È, altresì, vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, Fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo è stabilito dalle presenti norme.

13. Ove motivi di visibilità lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modello II.8/a, II.8/b, II.8/c, II.8/d). ----Articolo così modificato dall'Art. 62 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

preventivamente è informato sulle disposizioni del presente piano, sa che se non ha l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale del Traffico o se non è tra le altre categorie ammesse non può parcheggiare a causa del divieto alla sosta, mentre chi non è conoscenza di quanto stabilito gli viene preclusa la sosta, raggiungendo lo scopo di limitare la sosta in strade cui normalmente la sosta non regolamentata porta gravi inefficienze alla circolazione stradale.

Il pannello va inserito nel solo lato in cui solitamente la sosta avviene oggi; in caso d'indeterminazione o di sosta da ambo i lati, il segnale va installato nei due sensi di marcia.

III. SOSTA IN ZTL

Per far fede all'obiettivo γ , introdotto per salvaguardare le zone urbane maggiormente coinvolte nei problemi di traffico, si è scelto di suddividere in due zone a traffico limitato una parte della ZONA A. La prima, ZTL-I, è la "vera" zona a traffico limitato, così come viene proposta in molte città d'Italia, la seconda, ZTL-II, non perimetra rigorosamente la zona escludendo al transito i veicoli ma si occupa di regolare e limitare la sosta di alcune componenti di traffico. Il tipo due diventa per molti aspetti, anche esecutivi, simili alle STP.

III.I. ZTL-I

La zona a traffico limitato di 1° tipo rappresenta il nucleo del centro storico di San Bartolomeo in Galdo. Le strade d'accesso sono Corso Roma, Via Leonardo Bianchi e Via Martini. Le altre strade delimitate internamente alla zona sono evidenziate in Tavola 6.

Queste tre strade saranno, al loro ingresso e all'uscita, dotate d'apposita segnaletica.

Il cartello d'ingresso alle ZTL dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal D.P.R. 16-12-1992 n.495 (Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada) alla Fig. II-322 Art. 135 integrato da un pannello come alla Fig. II-322 Art. 135. Il segnale di uscita dalla ZTL di Fig. II-323 Art. 135 del D.P.R. 16-12-1992 n.495 va posto alla fine delle strade interne alla zona a traffico limitato.

Seguendo il pannello integrativo(Art. 83 del D.P.R. 16-12-1992 n.495 – nota 3) di Fig. II-322 Art. 135 va riportato quanto segue:

"DIVIETO DI TRANSITO A: [a capo] AUTOVEICOLI NON AUTORIZZATI [a capo] MOTOVEICOLI NON AUTORIZZATI"

I simboli da utilizzarsi nel pannello integrativo al disotto della dicitura "ECCETTO:" sono quelli riportati dal D.P.R. 16-12-1992 n.495:

Fig. II-130 Art. 125 (INVALIDO) con dicitura "VEICOLI AUTORIZZATI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE",

Fig. II-111 Art. 125 (POLIZIA MUNICIPALE) con dicitura "POLIZIA, CARABINIERI, AMBULANZE, VIGILI DEL FUOCO [a capo] (solo in servizio urgente di emergenza)",

Fig. II-124 Art. 125 (CARICO E SCARICO) con dicitura "VEICOLI MERCI [a capo] orario 8:00 - 12:30 [a capo] 14:30 - 20:00".

Il numero totale di cartelli è di tre per il tipo in Fig. II-322 Art. 135 e tre per il tipo in Fig. II-323 Art. 135.

DISCIPLINA SOSTA IN ZTL-I (sintesi)	
COMPONENTI AMMESSE PER LA SOSTA E I MOVIMENTI	DESCRIZIONE
PEDONI	---
VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI	i residenti possono muoversi e sostare, nel rispetto del C.d.S., purché autorizzati
VEICOLI MERCI "LEGGERI"	negli spazi riservati
VELOCIPEDI	nel rispetto del C.d.S.
VEICOLI AUTORIZZATI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE	se in possesso del contrassegno personale e nel rispetto del C.d.S.
VEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO	---
Le limitazioni alla sosta s'intendono valide permanentemente.	

Nella ZTL-I le componenti ammesse sono:

p: movimento e sosta di pedoni;

b: movimenti di autoveicoli in servizio pubblico⁴;

⁴ Veicoli della Polizia Municipale, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso se in servizio urgente di emergenza.

sar: sosta e movimenti i veicoli intestati a residenti aventi specifica autorizzazione;

sal: movimenti e sosta temporanea carico-scarico di veicoli commerciali "leggeri";

v: sosta e movimenti di veicoli a due o più ruote non motorizzati;

sah: sosta e movimento di veicoli con contrassegno per persone invalide.

L'autorizzazione alla sosta è regolata al punto IV.IV .

Per residente nella ZTL-I s'intende la persona che ha residenza anagrafica in una strada che è tra quelle incluse nella zona indicata alla Tavola 6.

III.II. ZTL-II

La zona a traffico limitato di 2° tipo è delimitata alla Tavola 6.

Le principali strade che la compongono e sulle quali andrà posta la segnaletica sono:

Via San Vito

Via Montauro

Via San Francesco

Via Circumvallazione

Via Rampa Garibaldi fino al collegamento con la SS369 nei pressi del Municipio

Via Murorotto

Le altre strade sono interne alla zona delimitata alla Tavola 6, alcune di queste sono: Vico Latella, Via Calvario (in parte), Traversa Monastero, I Traversa Carcere Vecchio, II Traversa Carcere Vecchio, Vico III Sannio. Queste strade sono considerate secondarie soprattutto perché difficilmente utilizzabili ed adattabili alla sosta (è minimo il numero ricavabile), inoltre sono poco agevoli da raggiungere. Quindi la segnaletica inizialmente sarà realizzata sulle strade principali della ZTL-II, in seguito, in base alle situazioni reali che verranno a crearsi, se opportuno, s'interviene anche sulle strade secondarie.

DISCIPLINA SOSTA IN ZTL-II (sintesi)	
COMPONENTI AMMESSE	DESCRIZIONE
MOVIMENTI DI TUTTI I VEICOLI	il transito è libero
SOSTA DI VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI	i residenti possono sostare nel rispetto del C.d.S. purché autorizzati
SOSTA TEMPORANEA CARICO-SCARICO DI VEICOLI COMMERCIALI "LEGGERI"	ammessa. negli spazi riservati e, in mancanza questi, concessa purché non provochi intralcio alla circolazione e nel rispetto del C.d.S.
SOSTA VEICOLI A DUE RUOTE	nel rispetto del C.d.S.
SOSTA DI VEICOLI AUTORIZZATI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE	se in possesso del contrassegno personale e nel rispetto del C.d.S.
SOSTA DI VEICOLI NON APPARTENENTI ALLE PRECEDENTI COMPONENTI	nel rispetto del C.d.S. e se autorizzati
<p>Le limitazioni alla sosta s'intendono valide dalla ore 8 alle ore 20.</p> <p>In particolari periodi dell'anno, festività ecc., è possibile estendere, il divieto nelle ore notturne e a frazioni della zona.</p>	

Le componenti ammesse nelle ZTL-II sono:

- p:** movimento e sosta di pedoni;
- a:** movimenti di autoveicoli privati
- b:** movimenti e sosta di autoveicoli in servizio pubblico⁵;
- s:** sosta di autoveicoli privati se in possesso di specifica autorizzazione;
- sr:** sosta di veicoli intestati a residenti aventi specifica autorizzazione;
- sl:** sosta temporanea carico-scarico di veicoli commerciali "leggeri" negli spazi prestabiliti;
- sg:** sosta temporanea carico-scarico di veicoli commerciali "pesanti";
- v:** sosta e movimenti di veicoli a due o più ruote non motorizzati;

⁵ Veicoli della Polizia Municipale, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso se in servizio urgente di emergenza.

sah: sosta e movimento di veicoli con contrassegno per persone invalide.

L'autorizzazione alla sosta è regolata al punto IV.V .

Per residente nella ZTL-II s'intende la persona che ha residenza anagrafica in una strada che è tra quelle incluse nella zona indicata alla Tavola 6.

La sosta segue questa disciplina qualora gli spazi non siano stati organizzati da parcheggi o sistemazioni previste dal presente piano.

La realizzazione della sosta regolamentata secondo quanto previsto è resa possibile installando all'inizio della strada, e opportunamente ripetendolo secondo l'Art. 104 del D.P.R. 16-12-1992 n.495, un segnale di sosta⁶ consentita alle categorie ammesse nella ZTL-II secondo la Fig. II-79/c Art. 120 del D.P.R. 16-12-1992 n.495.

⁶ **Art. 120** D.P.R. 16-12-1992 n.495. **Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio** - (art. 39 C.d.S.)

1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:

a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (Fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi: 1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3); 2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b); 3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a);

b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (Fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali;

c) il segnale PARCHEGGIO (Fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;

Il cartello va integrato con l'iscrizione nella parte inferiore della categoria esclusa dal divieto secondo il modello II.4 dell'Art. 83 del D.P.R. 16-12-1992 n.495.

Il pannello risulta identico a quello in Fig. II-79/c Art. 120 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. con l'iscrizione "**VEICOLI AUTORIZZATI**".

In questo modo il cittadino, che preventivamente è informato sulle disposizioni del presente piano (dovrebbe conoscere quanto disposto), sa che se non ha l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale del Traffico o se non è tra le altre

d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (Fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;

e) il segnale PASSO CARRABILE (Fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 - 19.00". Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 -24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (Figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.

3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (Fig. II.79/c).

4. I segnali di PARCHEGGIO e PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lett. a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La Fig. II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche. -----(1) Articolo così modificato dall'Art. 75 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

categorie ammesse non può parcheggiare a causa del divieto alla sosta. Mentre chi non è conoscenza di quanto stabilito gli viene preclusa la sosta, raggiungendo lo scopo di limitarla in strade cui normalmente la sosta non regolamentata porta gravi inefficienze alla circolazione stradale.

Il pannello va inserito nel solo lato in cui solitamente la sosta avviene oggi; in caso d'indeterminazione o di sosta da ambo i lati, il segnale va installato nei due sensi di marcia.

IV. AUTORIZZAZIONI PER LA SOSTA

Le autorizzazioni per la sosta nelle STP (ove richieste), nelle ZTL-I e ZTL-II sono raggruppate in un unico regolamento.

Occorre, all'interno dell'Ufficio del Traffico (articolo 1 del Regolamento Viario) riunire tutta la materia riguardante le autorizzazioni dei passi carrabili, della sosta nelle ZTL e STP e della sosta a pagamento nei parcheggi.

È istituito, nelle modalità definite dall'Ufficio Tecnico Comunale in accordo con gli altri uffici competenti per quanto si sta trattando, il registro delle autorizzazioni in STP, in ZTL-I e ZTL-II e il registro dei passi carrabili nel quale sono elencate le autorizzazioni prodotte dal successivo regolamento. Per i passi carrabili la procedura esiste e si fa riferimento alla delibera n.11 del 14-3-2001 ("approvazione regolamento comunale canone occupazione spazi ed aree pubbliche")

IV.I. LA SOSTA A PAGAMENTO

Questo punto propone una politica della sosta a pagamento che rispetti i fini prefissati dal presente piano.

Uno dei modi per disincentivare la cittadinanza all'uso degli autoveicoli nelle zone da preservare è quello (oltre che circoscriverne il transito, ma in questo caso non è possibile) di limitare la possibilità di sosta. A tale conclusione, anche se per finalità differenti, si giunge nel realizzare le STP e le ZTL.

Il punto di maggiore richiesta di sosta riguarda la ZONA A che ha come centro attrattore l'area Via Regina Margherita – Piazza Garibaldi – Piazza Municipio.

In questa zona la domanda di sosta si fa considerevole ed è, non a caso, in questo ambito che avvengono i fenomeni negativi del traffico urbano (punto II e III della relazione PUT).

- 1) La sosta per i residenti è da considerarsi non onerosa per tutte le ZTL e le STP, previa autorizzazione all'esenzione. Tale sosta risulta non onerosa per il primo veicolo intestato al residente.
- 2) La sosta nelle STP 1, STP 2, STP 3 per la componente denominata al precedente punto II, nelle tabelle concernenti la STP sopra dette, "SOSTA DI VEICOLI NON APPARTENENTI ALLE PRECEDENTI COMPONENTI" è ammessa se in possesso d'autorizzazione onerosa.
- 3) La Sosta nella ZTL-II per la componente denominata al precedente punto III.II, nella tabella riguardante le componenti ammesse, "SOSTA DI VEICOLI NON APPARTENENTI ALLE PRECEDENTI COMPONENTI" è consentita se in possesso d'autorizzazione onerosa.
- 4) La sosta in P4 Piazza Municipio è ammessa nelle modalità della ZTL-II e per pagamento diretto a tariffa oraria.
- 5) La sosta in P8 Piazza Umberto I è ammessa nelle modalità della ZTL-II e per pagamento diretto a tariffa oraria.
- 6) La sosta in P9 Via Regina Margherita è ammessa nelle modalità della ZTL-II per la parte interna ed esterna (tratto di STP 1) a tale zona e per pagamento diretto a tariffa oraria.

La sosta a pagamento favorisce la scelta dei nuovi parcheggi P6, P7 (a pagamento ma a tariffa ridotta) e di P5 e la sua attuazione è subordinata alla loro realizzazione⁷

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA SOSTA A PAGAMENTO

⁷ Si esclude, ovviamente P5, già esistente, che deve essere comunque sistemato.

Indicazione dell'area	Tipo di sosta
PARCHEGGIO P1	GRATUITA
PARCHEGGIO P2	GRATUITA
PARCHEGGIO P3	GRATUITA
PARCHEGGIO P4	A PAGAMENTO
PARCHEGGIO P5	GRATUITA
PARCHEGGIO P6	GRATUITA
PARCHEGGIO P7	A PAGAMENTO
PARCHEGGIO P8	A PAGAMENTO
PARCHEGGIO P9	A PAGAMENTO
PARCHEGGIO P10	GRATUITA
PARCHEGGIO P11	GRATUITA
PARCHEGGIO P12	GRATUITA
PARCHEGGIO P13	GRATUITA
STRADA PER LA SOSTA S1	GRATUITA
STRADA PER LA SOSTA S2	GRATUITA
STRADA PER LA SOSTA S3	GRATUITA
STRADA PER LA SOSTA S4	GRATUITA
STRADA PER LA SOSTA S5	GRATUITA
STP 1	A PAGAMENTO
STP 2	A PAGAMENTO
STP 3	A PAGAMENTO
ALTRE STP	GRATUITA
ZTL-I	GRATUITA
ZTL-II	A PAGAMENTO

Per la sosta a pagamento autorizzata attraverso contrassegno (si veda il punto seguente), a livello puramente ipotetico, si pensa ad un canone annuo pari a quello

che paga un richiedente di passo carrabile della lunghezza media di 3 m. Ossia il costo annuo del contrassegno potrebbe essere di 45 € (incluse le spese di realizzazione).

Per quanto riguarda la tariffa oraria, si deve differenziare il costo in base ai parcheggi. Come indicazione di massima può valere quanto segue:

VALORI INDICATIVI DELLA TARIFFA ORARIA	
Indicazione dell'area	Delta in EURO
PARCHEGGIO P4	DA 0,7 A 1,0 €
PARCHEGGIO P7	DA 0,4 A 0,8 €
PARCHEGGIO P8	DA 0,7 A 1,0 €
PARCHEGGIO P9	DA 0,5 A 0,8 €

Le tariffe proposte possono essere variabili in base al periodo dell'anno (questo perché i problemi di sosta si accentuano in pochi periodi legati alle festività).

Può essere vantaggioso per la cittadinanza studiare forme di abbonamento mensile o giornaliero (biglietto giornaliero che consente la sosta ovunque in tutte le aree in cui essa è a pagamento).

Progressivamente nel tempo in base all'utilizzazione o meno di altre aree di sosta si può estendere o ridurre l'offerta di sosta a pagamento.

IV.II. CONTRASSEGNI PER LA SOSTA

La regolamentazione della sosta nei modi esposti ai punti precedenti induce ad autorizzare particolari componenti alla sosta attraverso un sistema facilmente verificabile da parte delle forze di Polizia Municipale e/o di altro personale, nei limiti convalidati dalla legge. All'idoneità per l'autorizzazione segue un contrassegno nel quale si specifica il tipo d'autorizzazione e la validità.

Sono definiti tre tipi di contrassegno:

tipo ZTL R

tipo R

tipo T

Il contrassegno deve essere posto in evidenza nella zona del parabrezza.

Il tipo ZTL R, di cui si produce un esempio nella pagina seguente, autorizza la sosta ai residenti non solo in ZTL-I ma anche in ZTL-II.

La Validità è biennale dal momento del rilascio.

Il tipo R, di cui si produce un esempio nelle pagine seguenti, autorizza la sosta dei residenti nella ZTL-II e STP 1, 2 e 3.

La Validità è biennale dal momento del rilascio.

Il tipo T ,di cui si produce un esempio nelle pagine seguenti, autorizza la sosta onerosa ai non residenti.

La validità è annuale dal momento del rilascio.

IV.III. REGOLE PER LE AUTORIZZAZIONI IN STP

Il presente regolamento raggruppa delle modalità esecutive che potranno essere riscritte per integrarle nella realtà dell'Ente a cui sono indirizzate. Le procedure burocratiche sono da stabilire insieme all'istituzione dell'Ufficio del Traffico (articolo 1 del Regolamento Viario).

- 1) Gli interessati ad ottenere permesso per la sosta nelle STP previa autorizzazione (STP 1, STP 2, STP 3) devono presentare domanda presso l'Ufficio del Traffico insieme alla fotocopia del libretto di circolazione e fotocopia del documento d'identità del richiedente.
- 2) Accertate la sussistenza dei requisiti il Comune rilascia, se in regola col pagamento del canone qualora dovuto, un contrassegno da esporsi visibile e leggibile sul parabrezza del veicolo autorizzato.
- 3) Per residente in una STP s'intende la persona che ha residenza anagrafica in una strada che è tra quelle incluse nella Tavola 6.
- 4) L'autorizzazione ai residenti è concessa per veicoli intestati a loro gratuitamente. Ogni residente ha diritto ad un solo contrassegno, tipo R, relativo al veicolo intestato a suo nome.
- 5) Gli ulteriori contrassegni intestati ad un residente sono corrisposti previo pagamento di un canone.
- 6) Il contrassegno di tipo R avrà le seguenti indicazioni: la targa del veicolo, la scadenza della validità del permesso, la via di residenza.
- 7) Il veicolo con contrassegno tipo R è autorizzato a sostare nelle immediate vicinanze del numero civico della dimora di residenza (non oltre un raggio di 800 m)
- 8) L'autorizzazione ai non residenti, che non fanno parte delle componenti ammesse alla sosta liberamente di cui al punto II.II, viene concessa ai veicoli intestati ai richiedenti. Il rilascio del contrassegno temporaneo, tipo T è subordinato al pagamento di un canone.
- 9) Il veicolo con contrassegno tipo T è autorizzato a sostare ovunque nelle STP o nella ZTL-II nel rispetto del C.d.S.
- 10) I motoveicoli e i velocipedi non hanno bisogno d'autorizzazione.

IV.IV. REGOLE PER LE AUTORIZZAZIONI IN ZTL-I

Il presente regolamento raggruppa delle modalità esecutive che potranno essere riscritte per integrarle nella realtà dell'Ente a cui sono indirizzate. Le procedure burocratiche sono da stabilire insieme all'istituzione dell'Ufficio del Traffico (articolo 1 del Regolamento Viario).

- 1) Gli interessati ad ottenere permesso per la sosta nella ZTL-I previa autorizzazione devono presentare domanda presso l'Ufficio del Traffico insieme alla fotocopia del libretto di circolazione e fotocopia del documento d'identità del richiedente.
- 2) Accertate la sussistenza dei requisiti il Comune rilascia, se in regola col pagamento del canone qualora dovuto, un contrassegno da esporsi visibile e leggibile sul parabrezza del veicolo autorizzato.
- 3) Per residente in una ZTL-I s'intende la persona che ha residenza anagrafica in una strada che è interna alla zona delimitata alla Tavola 6.
- 4) L'autorizzazione ai residenti viene concessa ai veicoli intestati a loro ed è gratuita. Ogni residente ha diritto ad un solo contrassegno, tipo ZTL R, relativo al veicolo intestato a suo nome.
- 5) Gli ulteriori contrassegni intestati ad un residente sono corrisposti previo pagamento di un canone.
- 6) Il contrassegno di tipo ZTL R avrà le seguenti indicazioni: la targa del veicolo, la scadenza della validità del permesso, la via di residenza.
- 7) Il veicolo con contrassegno tipo ZTL R è autorizzato a sostare nelle zone interne alla ZTL-I e nelle zone interne alla ZTL-II nelle immediate vicinanze del numero civico della dimora di residenza (non oltre un raggio di 800 m)
- 8) I motoveicoli, esclusi i velocipedi, hanno bisogno d'autorizzazione.
- 9) Coloro che hanno passo carrabile regolarizzato ottengono, per iscritto, un permesso d'accesso alla ZTL-I per raggiungerlo. Questo permesso va esibito se richiesto dagli organi di vigilanza. Il permesso non dà diritto alla sosta in ZTL-I.

IV.V. REGOLE PER LE AUTORIZZAZIONI IN ZTL-II

Il presente regolamento raggruppa delle modalità esecutive che potranno essere riscritte per integrarle nella realtà dell'Ente a cui sono indirizzate. Le procedure burocratiche sono da stabilire insieme all'istituzione dell'Ufficio del Traffico (articolo 1 del Regolamento Viario).

- 1) Gli interessati ad ottenere permesso per la sosta nelle ZTL-II previa autorizzazione devono presentare domanda presso l'Ufficio del Traffico insieme alla fotocopia del libretto di circolazione e fotocopia del documento d'identità del richiedente.
- 2) Accertate la sussistenza dei requisiti il Comune rilascia, se in regola col pagamento del canone qualora dovuto, un contrassegno da esporsi visibile e leggibile sul parabrezza del veicolo autorizzato.
- 3) Per residente in una ZTL-II s'intende la persona che ha residenza anagrafica in una strada che è interna alla zona delimitata alla Tavola 6.
- 4) L'autorizzazione ai residenti è concessa ai veicoli intestati a loro gratuitamente. Ogni residente ha diritto ad un solo contrassegno, tipo R, relativo al veicolo intestato a suo nome.
- 5) Gli ulteriori contrassegni intestati ad un residente sono corrisposti previo pagamento di un canone.
- 6) Il contrassegno di tipo R avrà le seguenti indicazioni: la targa del veicolo, la scadenza della validità del permesso, la via di residenza.
- 7) Il veicolo con contrassegno tipo R è autorizzato a sostare nelle immediate vicinanze del numero civico della dimora di residenza (non oltre un raggio di 800 m)
- 8) L'autorizzazione ai non residenti, esclusi dalle componenti ammesse alla sosta liberamente di cui al punto III.II, viene concessa ai veicoli intestati ai richiedenti. Il rilascio del contrassegno temporaneo, tipo T è subordinato al pagamento di un canone.
- 9) Il veicolo con contrassegno tipo T è autorizzato a sostare ovunque nella ZTL-II e nelle STP nel rispetto del C.d.S.
- 10) I motoveicoli e i velocipedi non hanno bisogno d'autorizzazione.

V. SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA

La sosta, punto fondamentale e obiettivo principale (ϝ e ϝ), in questo piano prende gran parte degli interventi esecutivi.

Dalla Tavola 7 abbiamo un quadro sinottico della sosta in aree predisposte. Le Tavole 8-a, 8-b, 9, 10, 11 indicano quali sono gli interventi da realizzare.

Nelle zone dedicate alla sosta, se di seguito non specificato, si staziona nelle strisce⁸ che delimitano i posteggi nel rispetto delle norme emanate dal C.d.S.

Nelle altre zone non regolamentate nei piani esecutivi si parcheggia dove non sono presenti segnali di divieto e nel rispetto dell'Art. 158 del Codice della Strada di seguito riportato.

Art. 158 C.d.S. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei

⁸ **Art. 149** D.P.R. 16-12-1992 n.495 .**Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata** (art. 40 C.d.S.)

1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.(1)

2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (Fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45 gradi rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90 gradi rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).

3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono: a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento; b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; c) giallo per gli stalli di sosta riservati.

4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallone è riservato.

5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (Figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c). -----(1) Comma così modificato dall'Art. 93 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornicci e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;(1). h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;(1) d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;(1). f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (...)

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (...)

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

----(1) Lettera così modificata dall'art. 80 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n.360 (G.U. n.217 del 15 settembre 1993), in vigore dall'1 ottobre 1993.

Gli aspetti tecnici sono chiariti all'interno delle singole tavole. Gli standards minimi geometrici derivano dal Regolamento Viario (che segue le norme dettate dal C.d.S. e dal C.N.R.).

La creazione di stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide⁹ è stata realizzata. Si ritiene in maniera soddisfacente, soprattutto nei luoghi principali e strategici della ZONA A, in maniera da connettere, privilegiandoli, i disabili ai poli attrattivi del nucleo centrale dell'abitato. Le modalità attuative sono documentate nei piani esecutivi (Tavola 8-a) e gli standards dimensionali sono stabiliti nel Regolamento Viario.

Nel realizzare la sistemazione delle strade di ausilio alle STP nella sosta e nel riorganizzare la circolazione nelle aree esistenti si è tenuto computo dei passi carrabili esistenti al momento del rilievo (novembre 2001 - gennaio 2002). Chiaramente il numero di posti auto realizzabili può scemare per la richiesta di nuovi passi carrabili. L'organizzazione degli spazi andrà adattata alla presenza futura dei passi carrabili di nuova istituzione purché seguano quanto previsto nel Regolamento Viario.

Nella Tavola 10 viene trattato l'intervento infrastrutturale più importante, subordinato all'attuazione delle STP: il parcheggio P6 "Muraglione". Qui si propongono due soluzioni che presentano un costo realizzativo differente. Nella tavola sono specificate le sistemazioni e viene ipotizzata una quotatura partendo (poiché le pendenze sono elevate) da uno spiazzo di sosta inclinato nella direzione di uscita, anche se questo comporta notevoli difficoltà realizzative. In alternativa si raccordano opportunamente le strade in pendenza al piano di sosta orizzontale:

⁹ Art. 188 C.d.S. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne faccia uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (...)

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (...)

questa soluzione è da preferire alla prima. Si noti che nella Tavola 10 viene menzionata la sola soluzione a pendenza costante del piano di sosta.

Nei parcheggi P4 (Tavola 8-a) e P8 (Tavola 11) interni alla ZTL-II la sosta segue la disciplina della sosta prevista per tale zona.

Nel parcheggio P9 (Tavola 11) la sosta nelle zone interne alla ZTL-II segue la disciplina prevista per tale zona, nelle parte restante si parcheggia solo negli spazi indicati. La sosta è a pagamento e segue quanto previsto per la STP 1 solo per i residenti.

Gli interventi sulla sosta e quelli, più in generale di restrizione della circolazione in strade o zone sono realizzabili l'articolo 7 e in parte l'articolo 6 del Codice della Strada.

Art. 7 Codice della Strada. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6 commi 1, 2, e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'articolo 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20 salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4 lettera

a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.(1).

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.(2).

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.(1).

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.(1).

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 area pedonale e zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A_ dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.(1).

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.(1).

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni

hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. OMESSO poiché non interessa il presente piano

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (...).

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (...).

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da 18,21 € a 72,82 € (valori solo indicativi) e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

NOTE: (1) Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360 (G.U. n. 217 del 15 settembre 1993), in vigore dall'1 ottobre 1993. (2) Secondo il disposto del comma 2 dell'art. 406 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 7, comma 5, del codice della strada, per l'approvazione delle singole apparecchiature di controllo di durata della sosta e dei singoli dispositivi segnaletici, si applica il precedente regolamento (D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420).

Art. 6 Codice della Strada. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati (stralcio)

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

4. L'ente proprietario della strada può con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'ENAS competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e

le strade vicinali, dal sindaco; e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.